



NOTA OPERATIVA

16/2023

OGGETTO: *La contabilità per imprese, enti e professionisti*

1. Introduzione

La presente Nota Operativa ha lo scopo di descrivere quali sono i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili nell'esercizio delle loro attività (imprese, associazioni, enti no-profit e professionisti) e le modalità di tenuta e conservazione.

Il Codice civile con l'**articolo 2214** prevede che l'**imprenditore** che esercita un'attività commerciale è obbligato a tenere determinati libri contabili (libro giornale e libro degli inventari) e altre scritture contabili dipendenti dalla natura e dalla dimensione dell'impresa. Per i "*piccoli imprenditori*" prevede l'esclusione dalla tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili.

Da ciò deriva che, ai fini civilistici, gli obblighi relativi alla tenuta dei libri contabili ricadono solo sull'imprenditore commerciale.

La definizione di imprenditore è contenuta nell'articolo 2082 c.c. che recita: "*E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*".

Mentre, la definizione di piccolo imprenditore la troviamo nell'articolo 2083 c.c. che recita: "*Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*".

È da precisare che per la tenuta delle scritture contabili, oltre agli obblighi civilistici ne esistono altri di natura fiscale previsti dal D.P.R. 600 del 29 settembre 1973.

Inoltre, è da rilevare che accanto ai libri contabili civilistici e fiscali, ci sono anche i libri obbligatori riguardanti la materia del diritto del lavoro.

Per quanto concerne i **professionisti**, essi, civilisticamente, non sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria (però la possono tenere per opzione) e applicano il